SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89A3077

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1989, n. 259.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 19 luglio 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al 30 novembre 1989 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 78.986 a L. 80.422 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 7.898,60 a L. 8.042,20 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nel comma 1 si applicano altresì, per i medesimi prodotti, dal 1° al 31 dicembre 1989, in luogo delle maggiori aliquote di L. 82.600 e di L. 8.260 per ettolitro, previste dal decreto legislativo 23 marzo 1989, n. 103.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1 dello stesso articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 382 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1983, n. 270, relativo alla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia, è sostituito dal seguente:

Art. 382. — Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno di corso e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 333

89A3197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 28 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 317, contenente l'elencazione delle scuole, è soppressa la scuola speciale di colpocitologia ed è sostituita con la scuola diretta a fini speciali per tecnici di colpocitologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 345, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli preceduti dalla intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali
per tecnici di colpocitologia

Art. 346. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di colpocitologia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di formare tecnici di colpocitologia e di citologia diagnostica.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di colpocitologia.

Art. 347. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro studenti.

Art. 348. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia e l'istituto di ginecologia e ostetricia.

Art. 349. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta preferibilmente con domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di istologia, citologia ed embriologia umana;

nozioni di anatomia e istologia dell'apparato genitale femminile;

nozioni di microbiologia applicate alla ginecologia;

nozioni di patologia generale;

nozioni di endocrinologia ginecologica;

tecniche citologiche;

colposcopia e colpomicroscopia.

2° Anno:

metodologie per lo screening dell'apparato ginecologico;

citoistochimica ed elementi di immunologia;

tecniche citologiche;

laparoscopia ecografia e tecniche strumentali di impiego nella diagnosi precoce dei tumori;

elementi di ginecologia oncologica preventiva;

citopatologia cervicale e vulvo vaginale;

citopatologia endometriale;

citopatologia dell'ovaio e delle cavità sierose;

citopatologia ghiandola mammaria;

colposcopia e colpofotografia;

elementi di tecnica sanitaria ed infermieristica.

Gli studenti sono, altresì, tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 351. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti servizi, reparti, consultori:

servizio autonomo di oncologia ginecologica;
clinica ginecologica e ostetrica;
consultori familiari U.S.L. n. 21.

La frequenza per complessive 400 ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 352. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se ha frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 130 Istruzione, foglio n. 198

89A3199

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 22 febbraio-9 marzo 1989, con la quale è stata riconosciuta la legittimità dei poteri statali di indirizzo e coordinamento nell'ambito della tutela dall'inquinamento atmosferico;

Ritenuta la necessità di fissare criteri di indirizzo e coordinamento nelle attività amministrative delle regioni in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, al fine di stabilire una uniformità dell'azione amministrativa in materia di inquinamento atmosferico e di evitare disparità di trattamento tra imprese operanti sul territorio nazionale;

Ritenuta l'opportunità di dettare criteri interpretativi uniformi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Ritenuto che le regioni, in difetto dei decreti previsti dall'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non possono stabilire in via generale i valori limite di emissione degli impianti:

Rilevato che il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fissa criteri di immediata applicazione indipendentemente dalla predeterminazione da parte dello Stato dei valori limite, dei valori guida di qualità dell'aria, delle linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché dei valori limite di emissione, o dalla predeterminazione da parte delle regioni dei valori limite di emissione, come si evince chiaramente dagli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Rilevato che le regioni esercitano le attività previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nell'ambito dei poteri di governo del territorio ed in funzione di una regolamentazione e di un controllo generale dei flussi di inquinamento presenti nell'ambiente atmosferico;

Preso atto che tali funzioni sono svolte in conformità con gli indirizzi e con la necessaria attività di coordinamento attribuiti allo Stato dal nuovo assetto di competenze stabilito dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in sostituzione della precedente ripartizione stabilita dagli articoli 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 22 febbraio-9 marzo 1989;

Considerato che, fino alla determinazione del quadro normativo e programmatico attraverso i decreti previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, occorre far riferimento per il rilascio delle autorizzazioni alle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e alle disposizioni statali e regionali previgenti;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989, con la quale il Presidente del Consiglio è stato delegato ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni.

I - *Ambito di applicazione.*

1) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 si applica agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché agli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

Sono esclusi altresì gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, nonché gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari.

2) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si intende per impianto lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.

Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo.

3) Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria di cui agli articoli 7, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonché i laboratori di analisi e ricerca.

4) Per raffinerie di olii minerali di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 si intendono gli impianti di lavorazione e/o deposito di olii minerali sottoposti a concessioni ai sensi della legge 8 febbraio 1934, n. 367, e del relativo regolamento di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 le autorizzazioni per gli impianti energetici e per le raffinerie di olii minerali esistenti o nuovi sono rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle procedure previste nel medesimo articolo.

Pertanto i paragrafi II e III non si applicano agli impianti sopraindicati.

II - *Poteri delle regioni.*

5) Le regioni stabiliscono i valori limite di emissione in via generale per categorie di impianti e per sostanze inquinanti nel quadro delle linee guida e dei valori minimi e massimi stabiliti dallo Stato, salva la possibilità di stabilire valori limite più bassi di quelli definiti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203.

6) Finché lo Stato non abbia emanato i decreti di cui all'art. 3, comma 2, la regione provvede al rilascio delle autorizzazioni sulla base delle disposizioni relative alla qualità dell'aria previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e in particolare dagli allegati tecnici, dalla normativa recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, nonché delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, e di leggi regionali, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 203. La regione tiene altresì conto dei criteri individuati dai CRIA per il contenimento delle emissioni inquinanti, nonché delle autorizzazioni precedentemente rilasciate nella medesima zona nei confronti di impianti similari.

7) Successivamente all'emanazione da parte dello Stato delle linee guida per il contenimento delle emissioni e dei valori limite minimi e massimi di emissione, la regione rilascia le autorizzazioni sulla base delle linee guida stabilite dallo Stato, o dei valori limite definiti a livello regionale in base all'art. 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*.

Per le emissioni inquinanti per le quali non esistano specifici valori limite di emissione, la regione stabilisce nell'autorizzazione tali limiti con riferimento ai limiti di emissione previsti per sostanze similari dal punto di vista chimico e degli effetti biologici ed ambientali.

8) Ove abbia approvato i piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, la regione, per zone particolarmente inquinate o per zone di particolare pregio naturalistico, in sede di rilascio dell'autorizzazione, può stabilire per ogni singolo impianto valori limite di emissione inferiori a quelli prefissati dallo Stato o dalla regione.

III - *Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione.*

9) Si considerano esistenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 gli impianti che alla data del 1° luglio 1988 erano in funzione ovvero quelli che, pur non essendo ancora funzionanti, erano stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli impianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, o concessioni e/o autorizzazioni ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.

10) Si considerano nuovi impianti quelli diversi da quelli definiti al punto precedente, inclusi gli impianti per l'esecuzione dei quali sia stata già rilasciata concessione edilizia, ma che non siano stati ancora costruiti.

11) Per gli impianti esistenti che non abbiano mai funzionato, l'impresa, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, è comunque tenuta a comunicare l'inizio della messa in esercizio degli impianti. nonché i dati relativi alle emissioni, misurati in conformità dell'art. 25.

12) Le relazioni tecniche da allegare alle domande di autorizzazione, presentate ai sensi degli articoli 12 o 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 entro i termini previsti, dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

a) descrizione del ciclo produttivo, compreso uno schema a blocchi dell'impianto;

b) descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento:

c) quantità e qualità delle emissioni convogliate e non misurate nelle forme e nei modi prescritti nelle linee guida di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, o, in mancanza di queste, stimate con metodi prescelti e dichiarati dall'impresa;

d) eventuali prescrizioni a cui sia stato assoggettato l'impianto ai fini della riduzione dell'inquinamento e del controllo delle emissioni.

13) Il progetto di adeguamento delle emissioni dovrà indicare i seguenti elementi:

Analisi dell'adeguamento:

stato o previsioni di adeguamento delle emissioni alle linee guida statali ovvero ai valori limite regionali.

Tecnologie proposte per l'adeguamento:

tempi e tecnologie proposte per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni in relazione alle caratteristiche e allo stato dell'impianto (migliori tecnologie disponibili, oneri economici, volume annuale di produzione, ammortamento e durata della vita residua dell'impianto, eventuali rilocalizzazioni, ampliamenti o riduzioni di attività produttiva, etc.).

14) Indipendentemente dalla emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e dalla presentazione del progetto di adeguamento, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, la regione, in conformità al disposto di cui al punto 6) può rilasciare un'autorizzazione provvisoria con la quale stabilisce contestualmente i limiti di emissione provvisori per l'impianto, i metodi di campionamento e analisi, le prescrizioni tecniche attraverso le quali ottenere una riduzione delle emissioni, nonché i tempi e i modi per l'adeguamento degli impianti. Le eventuali prescrizioni sui modi e sui tempi dovranno conformarsi alle linee guida statali ove emanate.

15) Per gli impianti che non siano autorizzati provvisoriamente ai sensi del punto 14) precedente, il termine previsto dall'art. 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, decorre dalla data di presentazione del progetto definitivo.

16) L'autorizzazione definitiva prevista dal comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 viene rilasciata nei confronti di tutti gli impianti esistenti, sia che per gli stessi sia stata rilasciata autorizzazione provvisoria, sia che si siano verificate le condizioni di cui al comma 3 del citato art. 13

Al fine del rilascio dell'autorizzazione definitiva la regione, tenuto conto anche del disposto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e dell'intervenuta fissazione dei valori limite di qualità dell'aria e di emissione, può dare prescrizioni integrative, fissare limiti di emissioni e tempi di adeguamento anche nei confronti di impianti già autorizzati in via provvisoria tenendo conto delle prescrizioni già imposte, nonché delle linee guida statali ove emanate.

Ove l'impresa non sia stata autorizzata in via provvisoria e abbia interamente realizzato il progetto di adeguamento, dandone comunicazione alla regione, la regione stessa rilascia l'autorizzazione definitiva ovvero dà prescrizioni conformi alle linee guida di cui all'art. 3, comma 2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 203.

17) La regione può prevedere che per gli impianti di combustione con potenza termica inferiore a 10 mW, l'autorizzazione definitiva si intenda rilasciata ove l'impresa comunichi le modalità con le quali è stato realizzato il progetto esecutivo di adeguamento, entro il termine stabilito nello stesso, e la regione non abbia indicato nello stesso termine eventuali prescrizioni integrative, e differenti modalità di realizzazione del progetto.

La regione può procedere in ogni tempo a controlli sull'impianto.

18) Oltre alle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti che riguardano specifici impianti la regione può rilasciare autorizzazioni provvisorie o definitive di carattere generale per categorie di impianti specificatamente individuati in relazione al tipo e modalità di produzione.

Nelle autorizzazioni generali previste al precedente comma la regione, nel rispetto delle linee guida statali ove emanate, stabilisce i limiti di emissione, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento ed analisi previsti nelle stesse e la periodicità dei controlli tenendo conto delle caratteristiche degli impianti, della vetustà degli stessi, delle tecnologie di prevenzione di inquinamento già utilizzate.

L'autorizzazione in via generale può essere rilasciata anche in mancanza di fissazione dei limiti di emissione statali o regionali.

L'impresa comunica alla regione di avvalersi dell'autorizzazione generale di cui ai commi precedenti ovvero, ove ritenga che i propri impianti debbano essere autorizzati con modalità e contenuti diversi da quelli previsti nell'autorizzazione generale, può richiedere che la regione rilasci autorizzazione specifica per i propri impianti.

In ogni caso debbono essere rispettati gli obblighi previsti a carico dell'impresa dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203.

19) Per le attività a ridotto inquinamento atmosferico la regione può predisporre dei modelli semplificati di domande di autorizzazioni in base alle quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dall'indicazione della quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo.

IV - *Problemi giuridici interpretativi.*

20) Negli impianti esistenti le opere strettamente strumentali alla riduzione delle emissioni inquinanti previste nel progetto di adeguamento o prescritte dalla regione non necessitano di concessione edilizia.

21) Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 devono ritenersi sottoposte a preventiva autorizzazione la realizzazione di strutture, le modifiche strutturali il ciclo produttivo inerenti al singolo impianto che comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinananti ovvero aumento significativo delle emissioni già prodotte.

22) Le procedure da attivare ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 si riferiscono ai dati raccolti, per un periodo di marcia controllata dell'impianto di dieci giorni, attraverso un numero di campionamenti realizzato nell'arco di tale periodo, stabilito in sede di autorizzazione.

V - *Disposizioni per la prima applicazione.*

23) Gli impianti esistenti appartenenti alle categorie indicate nell'allegato al presente decreto e già contenuto nella direttiva CEE n. 84/360, devono presentare la domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 12 o 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 al 31 luglio 1989 in conformità con quanto disposto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e dall'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245. Il relativo progetto di adeguamento dovrà essere presentato al 31 luglio 1990.

24) Tutti gli altri impianti non inclusi nell'elenco contenuto nell'allegato di cui al punto 23) devono presentare la domanda prevista dagli articoli 12 o 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 al 31 luglio 1990 ed il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, al 31 luglio 1991.

25) Entro il 30 aprile 1990, con decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 sono determinate le attività che provocano inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203.

26) Le imprese di cui al punto 24) che rientrano in tale elenco, ove producano emissioni inquinanti al di sotto dei limiti minimi di emissioni previsti nelle linee guida emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, sono esonerate dall'obbligo di presentare un progetto di adeguamento, e si intendono autorizzate in via generale.

27) In mancanza di indicazioni temporali per specifiche tipologie di impianti nelle linee guida o negli altri decreti indicati dal comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, per gli impianti sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui agli articoli 12 o 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 si applicano comunque i seguenti criteri temporali:

a) le emissioni che sono due o più volte maggiori dei valori di emissione minimi indicati dal decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono essere adeguate al 31 dicembre 1994;

b) le emissioni che sono maggiori dei valori di emissione minimi indicati dal decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono essere adeguate al 31 dicembre 1997;

c) entro lo stesso termine di cui alla lettera *b)* devono essere adeguate le emissioni diffuse come indicato nel decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;

d) le emissioni di sostanze particolarmente pericolose che sono tre o più volte maggiori dei valori di emissione minimi fissati con il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono essere adeguate al 31 dicembre 1992;

e) le emissioni di sostanze cancerogene di diossine, furani e policlorofenili che sono maggiori dei valori minimi fissati con il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono essere adeguate al 30 giugno 1991.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
MACCANICO

ALLEGATO 1

1. Industria energetica:

1.1. Cokerie.

1.2 Raffinerie di petrolio greggio (esclusi gli impianti che fabbricano unicamente lubrificanti a base di petrolio greggio).

1.3. Impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone.

1.4. Centrali termiche (escluse le centrali nucleari) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 mW.

2. Produzione e trasformazione di metalli:

2.1. Impianti di calcinazione e sinterizzazione con una capacità di oltre 1.000 tonnellate di minerali metallici l'anno.

2.2. Impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio greggio.

2.3. Fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate.

2.4. Impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi, aventi impianti con una capacità complessiva di oltre 1 tonnellata per i metalli pesanti o di 0.5 tonnellate per i metalli leggeri.

3. Industria dei prodotti minerali o metallici:

3.1. Impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce.

3.2. Impianti di produzione e di trasformazione dell'amianto e di fabbricazione dei prodotti a base di amianto.

3.3. Impianti di fabbricazione di fibre di vetro o di fibre minerali artificiali.

3.4. Impianti di fabbricazione di vetro (ordinario e speciale) con una capacità di oltre 5.000 tonnellate l'anno.

3.5. Impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari, tubi di gres, mattoni per muri e pavimenti e tegole.

4. Industria chimica:

4.1. Impianti chimici per la produzione di olefine, derivati di olefine, monometri e poliomeri.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici.

4.3. Impianti per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base.

5. Eliminazione dei rifiuti:

5.1. Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incinerazione.

5.2. Impianti di trattamento di altri rifiuti solidi e liquidi mediante incinerazione.

6. Industrie varie:

Impianti per la fabbricazione della pasta di carta con metodi chimici, con una capacità di 25.000 tonnellate o più l'anno.

89A3256

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 luglio 1989.

Modificazioni all'allegato 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 e n. 2167/83 relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 10 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983, che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 2 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1989;

Visto il regolamento CEE n. 1129/89 del Consiglio del 27 aprile 1989 che fissa il nuovo tasso dell'ECU applicabile a decorrere dal 1° maggio 1989;

Considerato che, in relazione all'intervenuta normativa comunitaria, occorre modificare l'allegato 1 del succitato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1989

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 2 D.M.) (gr)	Entità del contributo espresso in L./100 kg a decorrere dall'1-5-1989
Categoria I:			
1) Latte intero crudo	257,5	515	58.533,60
2) Latte intero, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT	257,5	515	58.533,60
3) Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte intero	257,5	515	58.533,60
4) Yogurt al latte intero . . .	257,5	515	58.533,60
5) Yogurt zuccherato, al cacao o aromatizzato alla frutta, contenente almeno l'85% in peso di latte intero o alla polpa di frutta, contenente almeno l'80% in peso di latte intero	257,5	515	58.533,60
Categoria II:			
6) Latte parzialmente scremato, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT.	257,5	515	35.574,30
7) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato .	257,5	515	35.574,30
8) Yogurt al latte parzialmente scremato	257,5	515	35.574,30
9) Yogurt zuccherato, al cacao o aromatizzato alla frutta, contenente almeno l'85% in peso di latte parzialmente scremato o alla polpa di frutta, contenente almeno l'80% in peso di latte parzialmente scremato	257,5	515	35.574,30
Categoria III:			
10) Latticello e latte battuto	257,5	515	17.644,18
Categoria IV:			
11) Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa sulla sostanza secca uguale o superiore al 40%	73,5	147	204.867,60
Categoria V:			
12) Altri formaggi aventi tenore in peso, di materia grassa sulla sostanza secca, uguale o superiore al 45%.	28,61	57,2	526.802,40
Categoria VI:			
13) Grana padano	25,7	51,5	585.336,00
Categoria VII:			
14) Parmigiano reggiano . . .	23,4	46,8	643.869,60

89A3183

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 giugno 1989.

Rinunzia all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile natanti obbligatoria da parte della «The Continental Insurance Company», rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciate alla società The Continental Insurance Company, con sede legale in Concord (New Hampshire - U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Vista l'istanza presentata in data 13 luglio 1988 con la quale la rappresentanza generale in Italia della società The Continental Insurance Company, con sede in Milano, ha comunicato di rinunciare all'esercizio della responsabilità civile natanti per i rischi soggetti alla legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Vista la lettera in data 10 maggio 1989, n. 930477 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'accoglimento della predetta istanza;

Decreta:

È accolta l'istanza in data 13 luglio 1988 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della società The Continental Insurance Company, con sede in Milano, ha comunicato di rinunciare all'esercizio della responsabilità civile natanti per i rischi soggetti alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3182

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 maggio 1989.

Applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente l'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, nonché di ovini e caprini infetti di brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente modifiche alla predetta legge n. 615;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, contenente norme per la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 riguardante il regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968), e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968), e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968), e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968), e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1989 concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1987;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti per le quote a destinazione vincolate del Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere all'adeguamento per l'anno 1988 della misura dell'indennità di abbattimento previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 296;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 10318/16962/10379 del 23 luglio 1988 concernente l'adeguamento dell'indennità di abbattimento di bovini ed ovini e caprini e le variazioni nelle quotazioni di mercato degli animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici nazionali;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perché affetti da tubercolosi o da brucellosi è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988 in L. 427.000 a capo.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1988, in L. 782.000 a capo.

3. Nell'allegata tabella sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988, in L. 67.000 per capo.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 30 maggio 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1989
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 95

TABELLA

INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

Categoria	Indennità spettante nella misura massima di L. 427.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 782.000 (nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti)	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	142.000	115.000	262.000	219.000
Vitellone:				
maschio.	—	133.000	—	219.000
femmina	283.000	232.000	521.000	439.000
Manzo:				
maschio.	—	149.000	—	219.000
femmina	391.000	315.000	716.000	605.000
Bue	—	115.000	—	219.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	427.000	366.000	782.000	660.000
di età superiore a 8 anni	355.000	299.000	653.000	549.000
Toro.	159.000	133.000	262.000	219.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

Nel caso di proprietà non superiore a 10 capi bovini o bufalini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 50%.

89A3215

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 giugno 1989.

Impegno della somma di lire 1 miliardo a favore dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Istituto tumori di Genova», ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio n. 542/1988, per l'esercizio 1989;

Vista la delibera CIPE del 30 marzo 1989 con la quale viene assegnata, a valere sulle disponibilità 1988 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, la somma di L. 1.000.000.000, a favore dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Istituto tumori di Genova»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.000.000.000, è impegnata, a favore dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Istituto tumori di Genova» per le finalità di cui alla citata delibera CIPE 30 marzo 1989.

Art. 2.

L'onere graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 8

89A3202

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 31 luglio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 31 ottobre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 luglio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 115

89A3216

DECRETO 19 luglio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 31 luglio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 gennaio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 luglio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 116

89A3217

DECRETO 19 luglio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 31 luglio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 luglio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 di-

cembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 luglio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 117

89A3218

DECRETO 19 luglio 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 luglio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 5 luglio 1989 che hanno disposto per il 14 luglio 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 10 luglio 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,13 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,50 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 89,05 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,94 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,10 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,35 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 118

89A3219

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 12 luglio 1989.

Prezzi dello zucchero - Cassa conguaglio zucchero. (Provvedimento n. 16/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il regolamento CEE n. 1129/89 del 27 aprile 1989 che stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane per il settore agricolo in L. 1.682 con decorrenza 1° luglio 1989;

Visti i regolamenti CEE n. 1254/89 e n. 1255/89 del 3 maggio 1989, concernenti, tra l'altro, i prezzi di intervento dello zucchero bianco, nonché il regolamento CEE n. 1701/89 del 15 giugno 1989 concernente il contributo spese di magazzinaggio per la campagna 1989/90;

Visti i provvedimenti CIP n. 1195 del 22 giugno 1968, n. 55/79 del 21 novembre 1979, n. 48/81 del 22 dicembre 1981, n. 24/87 del 7 agosto 1987, n. 13/88 del 29 luglio 1988 e n. 2/89 del 23 febbraio 1989 concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra i produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1988-89;

Considerata l'urgenza;

Decreta:

1) Sono confermati i prezzi dello zucchero e le altre disposizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) nonché il sovrapprezzo di cui al punto 6) del provvedimento CIP n. 2/1989 del 23 febbraio 1989.

2) In applicazione di quanto stabilito con i regolamenti CEE n. 1129/89, n. 1254/89, n. 1255/89 e n. 1701/89, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a corrispondere le seguenti integrazioni straordinarie di prezzi:

a) ai produttori di barbabietole L. 947,60 per q.le netto di zucchero bianco facente parte delle quote libere in giacenza presso le società saccarifere alla mezzanotte del 30 giugno 1989 e smerciato nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989 sul mercato nazionale.

L'integrazione di cui sopra va versata all'A.B.S.I. (Associazione bietico-saccarifera italiana, già denominata Fondo bieticolo nazionale), costituita con atto notarile 28 novembre 1986 e con effetto liberatorio per la Cassa;

b) alle industrie di trasformazione L. 736 per q.le netto di zucchero bianco in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 e che ha già assolto il contributo di cui all'art. 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1785/81 e smerciato nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989;

c) ai commercianti specializzati L. 1.683,60 per q.le netto di zucchero bianco in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 e smerciato nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989;

d) agli importatori L. 947,60 per q.le netto di zucchero bianco importato e smerciato nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989.

Le modalità di accertamento delle quantità che beneficiano delle integrazioni di cui sopra sono demandate alla Cassa conguaglio zucchero, la quale potrà valersi per l'accertamento degli organi di polizia tributaria.

3) Ai fini della copertura degli impegni finanziari, ivi compresi quelli derivanti dalle integrazioni straordinarie di cui sopra, la Casa conguaglio zucchero è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di 7 miliardi, le disponibilità giacenti.

Roma, addì 12 luglio 1989

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

89A3247

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 324ª seduta pubblica per mercoledì 26 luglio 1989, alle ore dodici e trenta, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente e consegna da parte del Governo del testo delle dichiarazioni programmatiche.

89A3276

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione per intero del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 ottobre 1977), propone la modifica per intero del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — I vini «Carignano del Sulcis» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti dal vitigno Carignano.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera raccomandati ed autorizzati per la provincia di Cagliari, da soli e congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad una massimo del 15%.

Nell'ambito del 15% dei vitigni complementari, la presenza nei vigneti del vitigno Pascale è subordinata a quella dell'Alicante Bouschet il quale deve essere presente nella misura di almeno il 50% rispetto al Pascale.

Art. 3. — Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio del Sulcis comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Cagliari: Sant'Antioco, Calasetta, Carloforte, San Giovanni Suergiu, Portoscuso, Carbonia, Perdaxius, Narcao, Nuxis, Santadi, Tratalias, Masainas, Giba, Sant'Anna Arresi e Teulada.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Carignano del Sulcis» devono essere atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i terreni male esposti, di scarso spessore o fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra dei 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare.

È comunque da considerarsi esclusa la vecchia forma di allevamento ad alberello.

È vietata ogni pratica di forzatura. È tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

Il limite massimo invalicabile di produzione uva/ettaro in coltura specializzata non dovrà superare i 192 quintali.

Nell'ambito di tale produzione, il quantitativo per ettaro destinato all'ottenimento della DOC «Carignano del Sulcis» non dovrà superare i 160 quintali e, anche in annate eccezionalmente favorevoli, a tale limite la produzione dovrà essere ricondotta attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per il tipo rosso ed al 55% per il rosato.

Qualora le rese uve/vino superino i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Carignano del Sulcis» un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per l'ottenimento della tipologia «rosato» la fermentazione deve avvenire senza il prolungato contatto con le parti solide.

La tipologia rosato del Carignano del Sulcis non può essere immessa al consumo prima del 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve.

La tipologia «rosso» non può essere immessa al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Le uve destinate alla produzione del «Carignano del Sulcis» che assicurino al vino derivato un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 11,5 possono essere destinate alla produzione della tipologia «Riserva» a condizione che l'immissione al consumo avvenga dopo un periodo di invecchiamento di almeno due anni di cui almeno tre mesi in botte. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6. — I vini «Carignano del Sulcis», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Carignano del Sulcis» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso gradevolmente intenso;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Carignano del Sulcis» rosato:

colore: rosato più o meno carico;
odore: gradevolmente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il «Carignano del Sulcis» rosato può essere immesso al consumo nel tipo frizzante.

Il «Carignano del Sulcis» rosso ottenuto secondo le disposizioni di cui all'art. 5, per poter utilizzare in etichetta la menzione «Riserva» deve avere un titolo alcoolometrico volumico totale minimo di 12,5.

Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «Superiore», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati.

È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il «Carignano del Sulcis» immesso al consumo può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è obbligatoria per la tipologia «Riserva».

I contenitori di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri, utilizzati per il confezionamento al consumo del «Carignano del Sulcis», debbono essere di vetro e sono vietate le chiusure con tappo a corona e tappo a strappo.

89A3168

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio

Con decreto ministeriale n. 559/C.13803 XVJ del 4 luglio 1989 l'artificio ad innesco elettrico denominato: AM39 da impiegare nel dispositivo AIR-BAG fabbricato in U.S.A. e importato dalla soc. Officine Alfieri Maserati è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella 5ª categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A3208

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, in Saluzzo

Con decreto ministeriale 30 giugno 1989 è stata approvata la modifica dell'art. 21 dello statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo.

89A3226

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, in Jesi

Con decreto ministeriale 30 giugno 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli dal 2 al 20 nonché degli articoli 22, 24, 25, 27, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 e l'inserimento dell'art. 45 dello statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi.

89A3227

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, in Ravenna

Con decreto ministeriale 30 giugno 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 11, 12, 13, 17, 18 e 24 dello statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

89A3228

N. 137

Corso dei cambi del 18 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1393,400	1393,400	1393,60	1393,400	1393,400	1393,40	1393,80	1393,400	1393,400	1393,40
Marco germanico	724,780	724,780	725,25	724,780	724,780	724,78	724,990	724,780	724,780	721,78
Franco francese	213,660	213,660	213,80	213,660	213,660	213,76	213,680	213,660	213,660	213,66
Fiorino olandese	642,680	642,680	643 —	642,680	642,680	642,66	642,670	642,680	642,680	642,68
Franco belga	34,627	34,627	34,67	34,627	34,627	34,62	34,619	34,627	34,627	34,62
Lira sterlina	2233,20	2233,20	2235 —	2233,20	2233,20	2233,20	2234,50	2233,20	2233,20	2233,20
Lira irlandese	1937,600	1937,600	1939 —	1937,600	1937,60	1937,60	1937,50	1937,600	1937,600	—
Corona danese	186,670	186,670	187 —	186,670	186,670	186,67	186,680	186,670	186,670	186,67
Dracma	8,386	8,386	8,40	8,386	—	—	8,393	8,386	8,386	—
E.C.U.	1501 —	1501 —	1500,25	1501 —	1501 —	1501 —	1501 —	1501 —	1501 —	1501 —
Dollaro canadese	1169,400	1169,400	1169 —	1169,400	1169,40	1169,40	1169,500	1169,400	1169,400	1169,40
Yen giapponese	9,770	9,770	9,78	9,770	9,770	9,77	9,769	9,770	9,770	9,77
Franco svizzero	835,330	835,330	838 —	835,330	835,330	835,33	836,250	835,330	835,330	835,33
Scellino austriaco	102,958	102,958	103 —	102,958	102,958	102,95	102,960	102,958	102,958	102,95
Corona norvegese	198,050	198,050	198 —	198,050	198,050	197,05	198,200	198,050	198,050	198 —
Corona svedese	213,100	213,100	213 —	213,100	213,100	213,10	213 —	213,100	213,100	213,10
FIM	323,300	323,300	323,25	323,300	323,300	323,30	322,700	323,300	323,300	—
Escudo portoghese	8,668	8,668	8,65	8,668	8,668	8,66	8,668	8,668	8,668	8,66
Peseta spagnola	11,566	11,566	11,50	11,566	11,566	11,56	11,565	11,566	11,566	11,56
Dollaro australiano	1055,300	1055,300	1058 —	1055,300	1055,30	1055,30	1065 —	1055,300	1055,300	1055,30

Media dei titoli del 18 luglio 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	71,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	102,750
» 9% » » 1976-91	99,300
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,500
» » » 22- 6-1987/91	88,700
» » » 18- 3-1987/94	73,125
» » » 21- 4-1987/94	73,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,600
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,825
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,650
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,850
» » » » 1-12-1983/90	101,475
» » » » 18-12-1985/90	100,075

Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91. . . .	101,350
»	»	»	»	17- 1-1986/91. . . .	99,925
»	»	»	»	1- 2-1984/91. . . .	100,900
»	»	»	»	18- 2-1986/91. . . .	99,500
»	»	»	»	1- 3-1984/91. . . .	100,150
»	»	»	»	18- 3-1986/91. . . .	99,500
»	»	»	»	1- 4-1984/91. . . .	100,350
»	»	»	»	1- 5-1984/91. . . .	100,425
»	»	»	»	1- 6-1984/91. . . .	100,75
»	»	»	»	1- 7-1984/91. . . .	100,40
»	»	»	»	1- 8-1984/91. . . .	99,925
»	»	»	»	1- 9-1984/91. . . .	99,700
»	»	»	»	1-10-1984/91. . . .	99,925
»	»	»	»	1-11-1984/91. . . .	100,100
»	»	»	»	1-12-1984/91. . . .	100,075
»	»	»	»	1- 1-1985/92. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 2-1985/92. . . .	97,750
»	»	»	»	18- 4-1986/92. . . .	97,975
»	»	»	»	19- 5-1986/92. . . .	97,400
»	»	»	»	20- 7-1987/92. . . .	97,850
»	»	»	»	19- 8-1987/92. . . .	97,625
»	»	»	»	1-11-1987/92. . . .	97,425
»	»	»	»	1-12-1987/92. . . .	97,800
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	95,950
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	95,875
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	95,375
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	95,200
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	95,150
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	95,350
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	95,275
»	»	»	»	1- 1-1988/93. . . .	97,250
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . . .	96,975
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	96,800
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	97,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	98,300
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	98,900
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	98,350
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	97,475
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	97,750
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	97,975
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	96,225
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	95,225
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	92,500
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	92,450
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	93,050
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	93,825
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	95,450
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	93,775
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	93,050
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	93,275
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	93,375
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	93,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	93,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	98 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	93,500
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	92,775
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	92,550
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	93,500
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	94,775
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	94,650
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	92,950
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	92,325
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	92,950
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	93 —
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	93 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	92,925
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	92,500
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	92,825
Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 3-1987/97. . . .	93,175
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	92,350
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	93,350
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	94,375
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	94,225
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	93,025
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	94,725

Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990.	99,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1990.	101,145
»	»	»	9,25%	1- 2-1990.	98,900
»	»	»	12,50%	1- 2-1990.	101,275
»	»	»	9,15%	1- 3-1990.	98,575
»	»	»	10,50%	1- 3-1990.	98,850
»	»	»	12,50%	1- 3-1990.	101,225
»	»	»	10,50%	15- 3-1990.	98,825
»	»	»	9,15%	1- 4-1990.	98,350
»	»	»	10,50%	1- 4-1990.	98,825
»	»	»	12,00%	1- 4-1990.	100,725
»	»	»	10,50%	15- 4-1990.	98,825
»	»	»	9,15%	1- 5-1990.	98,450
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,025
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,675
»	»	»	10,50%	18- 5-1990.	98,700
»	»	»	9,15%	1- 6-1990.	98,175
»	»	»	10,00%	1- 6-1990.	99,450
»	»	»	10,50%	16- 6-1990.	98,600
»	»	»	9,50%	1- 7-1990.	99,050
»	»	»	10,50%	1- 7-1990.	99,425
»	»	»	11,00%	1- 7-1990.	98,950
»	»	»	9,50%	1- 8-1990.	98,775
»	»	»	10,50%	1- 8-1990.	99,275
»	»	»	11,00%	1- 8-1990.	98,825
»	»	»	9,25%	1- 9-1990.	98,225
»	»	»	11,25%	1- 9-1990.	98,875
»	»	»	11,50%	1- 9-1990.	99 —
»	»	»	9,25%	1-10-1990.	97,375
»	»	»	11,50%	1-10-1990.	99,325
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,475
»	»	»	9,25%	1-11-1990.	97,225
»	»	»	9,25%	1-12-1990.	97,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991.	102,300
»	»	»	11,50%	1-11-1991.	97,450
»	»	»	11,50%	1-12-1991.	97,550
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	93,575
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	93,525
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	95,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	93,550
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	93,025
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	95,225
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	94 —
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	95,225
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	95,475
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	98 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	96,800
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	96,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	97,625
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	97,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	97,050
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	97,05
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	97,650

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89 13% . . .	100,975
»	»	»	»	1983/90 11,50%. . . .	102,550
»	»	»	»	1984/91 11,25%.	104,275
»	»	»	»	1987/91 8,75%.	97,250
»	»	»	»	1984/92 10,50%.	102,550
»	»	»	»	1985/93 9,60%.	99,700
»	»	»	»	1985/93 9,75%.	100,875
»	»	»	»	1985/93 9,00%.	99 —
»	»	»	»	1985/93 8,75%.	97,500
»	»	»	»	1986/94 8,75%.	97,600
»	»	»	»	1986/94 6,90%.	90,350
»	»	»	»	1987/94 7,75%.	91,350
»	»	»	»	21-3-1988/92 8,50%. . .	96,975
»	»	»	»	26-4-1988/92 8,50%. . .	96,975
»	»	»	»	25-5-1988/92 8,50%. . .	96,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M18079

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. R/713 in data 8 giugno 1989 sono state revocate, in seguito a rinuncia, da parte delle ditte, le registrazioni di presidi medico-chirurgici di cui all'allegato elenco n. 15.

ALLEGATO

ELENCO N. 15 DELLE REVOCHE DI REGISTRAZIONI DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
Timor	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	1406
Ducotone battericida antimuffa	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	3257
Pasta DSM 55	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	1907
Super Dition pasta fluida insetticida	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	7243
Dition Zeta	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	7241
Timor liquido	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	1422/153
DS 150 pasta insetticida sinergizzata	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	1704
Darlex	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	7142
Demos 20	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	2432
Dition extra N.F.	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	6959
Dition extra	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	2416
Insetticida Montecatini aerosol profumato	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	5073
Nastro moschicida Caffaro	Società elettrica ed elettrochimici del Caffaro, codice fiscale n. 00775360159, via Privata Vasto, 1, Milano	1875
Dinition 10	Società elettrica ed elettrochimici del Caffaro, codice fiscale n. 00775360159, via Privata Vasto, 1, Milano	3679
Stiletto insetticida domestico	Dupont Conid S.p.a., codice fiscale n. 00465970580, via Piave, 2, Bolzano	7375
Tick insetticida domestico	Laboratori chimici associati, via dei Tribuni, 6, S. Varano (Forlì)	5321
Tandex 80 PB	Agrimont S.p.a., codice fiscale n. 08101040155, via Filippo Turati, 18, Milano	7209

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

89A3207

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto legislativo 21 luglio 1989, n. 259, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 18 luglio 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	280
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	778
Gasolio agricoltura	»	276
Petrolio agricoltura	»	265
Gasolio pesca e piccola marina	»	253
Petrolio pesca e piccola marina	»	243

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	727	730	733	736	739
Petrolio (*)	»	625	628	631	634	637
Olio comb.le fluido	L./kg	411	414	417	420	423

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A3249

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1989).

Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, il testo dell'art. 91-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è integrato dai seguenti commi:

Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato.

Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 91.

In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli ed al centro di servizio sociale.

Il centro di servizio sociale, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale di sorveglianza, stabilisce validi collegamenti con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto per superare le difficoltà connesse con l'esecuzione della detenzione domiciliare.

Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 47-*ter* della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto.

Il tribunale di sorveglianza procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dagli articoli 71 e seguenti della legge.

89A3229

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1735/FPC, del 13 giugno 1989 concernente: «Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1989).

All'art. 2, primo comma, dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato alla pag. 11, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Per l'affidamento delle opere programma *di cui* all'art. 1 l'assessorato ai lavori pubblici...», si legga: «Per l'affidamento delle opere *di cui al* programma *previsto dall'*art. 1 l'assessorato ai lavori pubblici...».

89A3231

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 248, concernente: «Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1989).

All'art. 8 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8, prima colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ottavo rigo del primo comma, dove è scritto: «...quando ricorrono *ragionevolmente* motivi e...», si legga: «...quando ricorrono *ragionevoli* motivi e...».

All'art. 11, sesto rigo del settimo capoverso della prima colonna di pag. 9, dove è scritto: «...*Ispettorati* distrettuali e...», si legga: «...*ispettori* distrettuali e...».

All'art. 35, ultimo rigo della prima colonna di pag. 14, dove è scritto: «...conto corrente *postale* intestato...», si legga: «...conto corrente *speciale* intestato...».

89A3275

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1751/FPC, del 23 giugno 1989 concernente: «Contributo straordinario al Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche per la realizzazione del censimento degli eventi idrogeologici». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1989).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, riportata alla pag. 12, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ottavo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Visto che le distinte tre fasi comportano rispettivamente la spesa di lire *580* milioni, 1.800 milioni...», si legga: «Visto che le distinte tre fasi comportano rispettivamente la spesa di lire *850* milioni, 1.800 milioni...».

89A3230

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **CROTONE (Catanzaro)**
  Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
  Via Vittorio Veneto, 11
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  Via C. Ricci, 50
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria CAIMI DUE
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
  Piazzale Clodio
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s n c
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
  Libreria ALBERTINI
  Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Ditta I.C.A.
  Via De Rolandis
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
- **VERCELLI**
  Ditta I.C.A.
  Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria ATHENA
  Via M. di Montrone, 86
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria GALLI
  Via Manzoni, 30

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*